

Delibera n. 87/99 (adottata il 24 giugno 1999)

AGGIORNAMENTO PERIODICO (PER IL BIMESTRE – LUGLIO AGOSTO 1999) DELLE TARIFFE DEI GAS DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 22 APRILE 1999, N. 52/99

(Gazzetta Ufficiale serie generale n. 152 del 1 luglio 1999)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 giugno 1999,

Premesso che:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99) prevede che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t , calcolato ai sensi del comma 2.2 della deliberazione n.52/99, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

- che l'indicatore PROPANO_t, definito al comma 2.2 della deliberazione n.52/99, nel bimestre maggio 1999 – giugno 1999, ha assunto un valore pari a L/kg 249,22, determinando così una variazione dell'indice J_t maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996;

DELIBERA

1. A decorrere dall' 1 luglio 1999, le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di rete urbana di cui al comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono aumentate di 45,9 L/mc per

forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari 23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg);

2. Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei gas di petrolio liquefatti si discosti dal valore di riferimento, pari a 23.900 kcal/mc standard, e nei casi previsti al comma 2.4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al punto 1 della presente deliberazione per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 23.900 kcal/mc standard.
3. Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede affinché la presente deliberazione venga pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.